TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE IMPRESA

N. 15848/2025 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 4.9.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 15848/2025 R.G., promosso con ricorso *ex* art. 671 c.p.c. in data 10.7.2025 da

FALLIMENTO BEST COSTRUZIONI S.R.L.S. (c.f. 04231310246), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. MASOLO MARIO e dall'avv. GLORIOSO GIOVANNI,

ricorrente,

contro

HARET CEZAR CRISTIAN (c.f. HRTCRC84E16Z129A,

resistente contumace,

in punto: sequestro conservativo.

MOTIVI

Con ricorso depositato in data 10.7.2025 il Fallimento della società Best Costruzioni s.r.l.s. (di seguito: Fallimento, o, con riferimento alla società *in bonis*, BC) esponeva che:

- la società era stata costituita in data 19.7.2019, aveva quale oggetto sociale la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione, in proprio e per conto terzi, anche in appalto, di fabbricati civili, industriali, commerciali e, di fatto, forniva manodopera a terze società che svolgevano attività di costruzione di edifici residenziali e civili;
- soci di BC erano i sig.ri Cakalli Gledis e Haret Cezar Cristian, che avevano assunto, rispettivamente, anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di consigliere di amministrazione;
- la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 63/2022 del 7.6.2022;
- in sede di audizione, il Cakalli riferiva al curatore fallimentare che egli si era occupato solamente dell'attività di cantiere e della gestione dei lavori e che l'attività amministrativa era stata curata dall'Haret e individuava la causa del fallimento nel

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695538dc3546de539b

fatto che i lavori venivano commissionati, sempre dall'Haret, a prezzi troppo bassi;

- a seguito di controlli eseguiti dal curatore era emerso che la contabilità sociale non era stata tenuta dagli amministratori in modo veritiero e corretto e dunque era inattendibile;
- ciò aveva impedito all'amministratore di rilevare tempestivamente la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge e, dunque, una causa di scioglimento della società;
- i bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 erano stati chiusi apparentemente in utile, ma in realtà il capitale sociale era perduto già sin dalla fine del primo esercizio;
- in primo luogo, nel mastrino di sottoconto "crediti diversi" erano stati contabilizzati come apporti dei soci ("soci c/anticipi") degli importi che non trovavano alcuna corrispondenza nei movimenti dei conti correnti, ossia € 59.000,00 in data 31.12.2019, € 99.500,00 in data 31.12.2020 ed € 39.000,00 in data 31.12.2021;
- il fatto che gli apporti fossero stati inseriti in contabilità in date coincidenti con la fine di ogni esercizio confermava che tali registrazioni riguardavano movimenti in realtà mai avvenuti e fossero state effettuate nel tentativo di "aggiustare" il bilancio;
- sotto altro profilo, nonostante l'inesistenza degli apporti, dalla contabilità emergevano sostanziosi prelevamenti dalla cassa contanti giustificati come "rest. soci conto anticipi" per un totale di € 37.100,00 (€ 1.000,00 in data 31.12.2019, € 8.000,00 in data 13.3.2020, € 8.000,00 in data 23.6.2020, € 8.000,00 in data 10.8.2020, € 5.000,00 in data 20.12.2020, € 2.500,00 in data 16.2.2021, € 2.600,00 in data 15.3.2021 ed € 2.000,00 in data 2.4.2021);
- in realtà, non vi era nulla che dovesse essere restituito ai soci perché questi non anticipato alcuna somma;
- non era stato rinvenuto alcun verbale di assemblea che giustificasse tali modalità di anticipazione e successivo rimborso ai soci, tanto che il libro dei verbali delle assemblee dei soci era stato consegnato al curatore in bianco;
- i soci e amministratori avevano fatto figurare in contabilità degli apporti di denaro che non corrispondevano ad accrediti effettivi in favore della società al solo fine di creare una falsa provvista a giustificazione dei continui prelievi dalle casse sociali, che invece erano reali;
- escludendo gli apporti in questione dallo stato patrimoniale, la società si presentava con perdite superiori alla soglia di legge già alla fine del primo esercizio, e ciò avrebbe dovuto indurre gli amministratori a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4491069695538dc3546de539b

- era, inoltre, emersa una gestione extra contabile dei crediti, poiché nel corso di un giudizio pendente tra il Fallimento e la società Vortex s.r.l. (di seguito: Vortex) – formalmente debitrice di BC – un testimone aveva dichiarato che il debito di Vortex era stato saldato in contanti nelle mani dell'Haret ma tale pagamento non risultava in contabilità, a conferma del fatto che quest'ultima dava una rappresentazione non veritiera della situazione aziendale;
- a fronte di bilanci formalmente in pareggio o in utile, BC si era rivelata in realtà insolvente, come confermato dalla Corte d'Appello di Venezia in sede di reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato il fallimento;
- dall'esame dei conti correnti sociali erano emersi dei prelievi privi di giustificazione e, in particolare:
 a) € 59.520,00 per prelievi bancomat in contante allo sportello, di cui € 54.880,00 dal conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. ed € 4.640,00 dal conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata: di tali somme € 37.100,00, come detto sopra, erano giustificati come prelevamenti dalla cassa per la restituzione di anticipi in realtà mai versati, mentre il residuo importo era privo di qualsivoglia giustificazione, dovendosi pure tener conto che al momento del fallimento la cassa contabili risultava vuota;
 b) € 26.245,75 per pagamenti con assegni con indicazione soci c/anticipi o con una generica indicazione "pagata fattura" senza specificazione del conto relativo oppure senza alcuna indicazione nel libro giornale (€ 24.913,00 dal conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. ed € 1.333,75 dal conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata);
 c) € 31.639,00 per pagamenti eseguiti in favore della società MD Costruzioni s.r.l. (di seguito: MD), partecipata interamente e amministrata dall'Haret, ma in assenza di una valida causa giustificatrice: BC, infatti, aveva versato in favore di MD la somma di € 39.395,00 dal conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. e l'importo di € 4.200,00 dal conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e dunque la somma complessiva di € 43.595,00, a fronte di una sola fattura dell'importo di € 11.956,00, I.V.A. compresa;
 d) € 260,00 in favore dell'Haret, senza alcuna giustificazione;
 e) € 59.160,00 (di cui € 56.800,00 dal conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo s.p.a. ed € 2.360,00 dal conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata) in favore del Cakalli: i versamenti riportavano quale causale "stipendio", ma il Cakalli non era stato inquadrato come dipendente e non aveva

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069699538dc3546de539b

nemmeno diritto ad alcun compenso come amministratore, né da statuto né da delibere assembleari;

- sin dalla sua costituzione BC aveva accumulato debiti con l'Erario e quando avveniva la perdita del capitale sociale (in un momento che non era possibile ricostruire stante l'inattendibilità della contabilità aziendale, ma che comunque era possibile desumere come avvenuta già alla fine dell'esercizio 2019 in ragione di quanto allegato in merito alla contabilizzazione di anticipi in realtà inesistenti) l'Haret non convocava l'assemblea e non adottava nemmeno le altre misure imposte dagli artt. 2482-*ter*, 2484 e 2486 c.c., proseguendo illegittimamente l'attività ed incrementando l'indebitamento della società;
- la scelta gestoria di omettere sistematicamente il pagamento di tributi e contributi, in violazione del relativo obbligo primario, al fine di sostenere costi aziendali o, peggio, come accaduto nel caso di specie, di appropriarsi del denaro della società amministrata, o incassare i compensi di amministratore o beneficiare società proprie integrava un grave illecito gestorio;
- la sistematica omissione del pagamento dei debiti tributari e previdenziali emergeva anche dalle domande di ammissione al passivo depositate dall'Agenzia delle Entrate da cui risultavano debiti erariali e contributivi, oltre a sanzioni e interessi, per il complessivo importo di € 401.306,91 su un passivo totale di € 541.488,72;
- l'ammontare di sanzioni, interessi e spese per l'inadempimento ai predetti obblighi era pari ad € 40.419,85, come da quantificazione presente nelle cartelle di pagamento azionate dall'Agenzia delle Entrate con le istanze di insinuazione al passivo;
- stante l'inattendibilità delle scritture contabili, il danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale doveva essere quantificato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, rispettivamente pari ad € 40.146,90 e ad € 541.488,72, e dunque in € 501.341,82;
- laddove il Tribunale non avesse accolto tale prospettazione il danno doveva essere quantificato in € 217.245,60, di cui:
 a) € 59.520,00 per i prelievi indebiti per contanti dalla cassa sociale;
 b) € 31.639,00 per i pagamenti indebitamente eseguiti in favore di MD;
 c) € 40.419,85 per interessi, spese e sanzioni relativi ai debiti erariali;
 d) € 26.246,75 per pagamenti indebiti eseguiti tramite assegni;
 e) € 59.420,00 per pagamenti indebiti in favore dell'Haret e del Cakalli;
- esso, dunque, intendeva proporre un'azione di responsabilità *ex* art. 146 l. fall. ed *ex* art. 2476 c.c. nei confronti dell'Haret;

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

- nondimeno, esso temeva di perdere la garanzia patrimoniale generica, poiché l'Haret:
 a) all'epoca della dichiarazione di fallimento di BC era proprietario di quattordici immobili e in data 4.3.2024 aveva venduto uno dei propri immobili stipulati nel Comune di Trissino (VI);
 b) aveva gestito BC in modo tale da pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale e così da scientemente pregiudicare le ragioni dei creditori sociali.

La ricorrente concludeva chiedendo di essere autorizzata, anche *inaudita altera parte*, a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili e dei crediti appartenenti all'Haret sino alla concorrenza della somma di € 501.341,82 o, in subordine, dell'importo di € 217.295,60 per le causali sopra indicate, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla legge al pignoramento.

Con decreto dell'11.7.2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* e veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 4.9.2025.

Il resistente, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si costituiva in giudizio e veniva così dichiarato contumace.

* * *

Nel merito, va osservato che la concessione del sequestro conservativo presuppone in primo luogo la sussistenza della prova del credito e quindi, nello specifico caso in esame, la ragionevole probabilità di accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

In punto di diritto, deve essere ricordato che l'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare *ex* art. 146 l. fall. compendia sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione di responsabilità dei creditori contro gli amministratori previste in materia di s.r.l. rispettivamente dal primo e dal sesto comma dell'art. 2476 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali.

Ne consegue che il curatore fallimentare, nel proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz'altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa (ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito) e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.

La qualità di amministratore di BC dell'Haret emerge *per tabulas* dalla visura storica

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696969538dc3546de539b

dimessa dal Fallimento *sub* doc. n. 18, nella quale a pag. 6 viene riportato che il resistente ha ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 25.7.2019.

Come si è esposto in narrativa, il ricorrente lamenta innanzitutto l'irregolare tenuta della contabilità sociale, la mancata rilevazione della perdita del capitale sociale a far data dal 31.12.2019 – asseritamente occultata dalle irregolarità contabili compiute dagli amministratori – e conseguentemente la mancata adozione delle iniziative prescritte dagli artt. 2482-*ter*, 2484 e 2486 c.c. e l'indebita prosecuzione in chiave di continuità aziendale anziché meramente conservativa dell'attività sociale.

La sussistenza delle irregolarità contabili e, dunque, l'inattendibilità delle risultanze dei libri contabili appare sufficientemente acclarata.

Il Fallimento ha documentalmente dimostrato che le somme contabilizzate nel conto di mastro "crediti diversi" a titolo di anticipi erogati dai soci al 31.12.2019 (€ 59.000,00: doc. n. 13, pag. 5, progr. 293 e 294 e doc. n. 20, pag. 1), al 31.12.2020 (€ 99.500,00: doc. n. 13, pag. 32, progr. 1652 e 1653 e doc. n. 20, pag. 3) e al 31.12.2021 (€ 39.000,00: doc. n. 13, pag. 55, progr. 1360 e 1361 e doc. n. 20, pag. 5) non trovano corrispondenza in versamenti effettuati nei conti correnti o nella cassa contanti, come risulta dai docc. nn. 9 e 10, né in obblighi assunti dai soci sulla base di delibere assembleari, posto che il relativo libro non risulta compilato (doc. n. 21).

Sotto altro profilo – come correttamente osservato dal ricorrente – il fatto che tali ingenti somme sono state contabilizzate sempre in un'unica soluzione, al termine di ogni esercizio e, come detto, senza un adeguato supporto documentale, costituisce un ulteriore elemento che, sul piano presuntivo, induce a dubitare della veridicità e della correttezza di tali voci.

È altresì documentalmente dimostrato che, almeno in un episodio, non è stato oggetto di registrazione contabile l'incasso di somme da clienti, posto che nel giudizio n. 1190/2024 del Tribunale di Vicenza pendente tra il Fallimento e Vortex il teste Paripovic ha confermato di aver pagato delle fatture in contanti nelle mani del resistente per la complessiva somma di € 9.795,00 (cfr. doc. n. 22) ma tale somma non risulta contabilizzata nel libro giornale (cfr. doc. n. 13).

A fronte di tali allegazioni e di tali emergenze documentali l'Haret avrebbe dovuto dimostrare la correttezza delle rilevazioni contabili da lui effettuate quale amministratore, in ragione della natura contrattuale della sua responsabilità.

In particolare, il resistente avrebbe dovuto dimostrare che i soci avevano assunto l'obbligo di versare e/o avevano erogato gli importi registrati come anticipi dei soci nel conto crediti diversi e la corretta contabilizzazione degli incassi dai clienti, ma è rimasto

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695538dc3546de539b

contumace, per cui non ha assolto l'onere probatorio che gravava su di lui.

Appaiono, di conseguenza, assistite da *fumus boni juris* anche le allegazioni del ricorrente relative alla presumibile perdita del capitale sociale sin dal 31.12.2019 e all'indebita prosecuzione dell'attività sociale in ottica conservativa.

La mancata dimostrazione da parte dell'Haret della veridicità e della correttezza degli anticipi dei soci indicate nel conto "crediti diversi", infatti, rende necessario rettificare tale voce indicata tra le attività nei bilanci 2019, 2020 e 2021, sottraendo dal totale della stessa (€ 59.000,00 nel bilancio 2019, € 226.073,56 nel bilancio 2020 ed € 250.077,14 nel 2021: cfr. doc. n. 13, pagg. 10, 37, 61) quanto contabilizzato a titolo di anticipi dei soci in violazione dei principi di veridicità e di chiarezza (€ 59.000,00 nell'esercizio 2019, € 99.500,00 nell'esercizio 2020 ed € 39.000,00 nell'esercizio 2021).

Da ciò discende la perdita del capitale sociale che emerge dalla situazione contabile al 30.6.2022 (cfr. doc. n. 24) va presumibilmente anticipata sin dalla fine dell'esercizio 2019, in quanto l'ammontare del capitale sociale e degli utili di esercizio risulta inferiore all'ammontare delle rettifiche da apportare e sopra indicate.

In questa situazione, il resistente avrebbe dovuto adottare le iniziative previste dagli artt. 2482-*ter* e 2484 c.c. e dunque convocare l'assemblea per deliberare la riduzione e l'aumento del capitale sociale oppure la trasformazione o la messa in liquidazione della società, mentre non risulta che l'Haret si sia attivato in tal senso, posto che dal libro giornale dimesso dal Fallimento *sub* doc. n. 13 emerge che la società non è stata gestita in ottica conservativa, ma di continuità aziendale, in violazione dell'art. 2486 c.c.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, si ritiene di poter far applicazione in via equitativa del criterio della differenza tra l'attivo e il passivo fallimentare, che l'art. 2486 c.c. consente di utilizzare in via sussidiaria rispetto al criterio della c.d. differenza tra i netti patrimoniali laddove le scritture contabili manchino o siano inattendibili, come nel caso di specie.

Il danno, dunque, va determinato in € 501.341,82, come richiesto e documentato dal ricorrente (docc. nn. 3, 5, 6, 7) e assorbe anche gli eventuali pregiudizi derivanti dagli altri addebiti fatti valere dal ricorrente, che dunque non è necessario esaminare.

* * *

In relazione al presupposto del *periculum in mora*, è noto che il sequestro conservativo presuppone la sussistenza del fondato timore del creditore di perdita della garanzia patrimoniale generica e che quest'ultimo può desumersi dalla sussistenza sia di elementi oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l'ammontare del credito, sia di elementi soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696938dc3546de539b

distrattivi del proprio patrimonio; tali elementi, dunque, si pongono in rapporto di alternatività e non di concorrenza necessaria, cosicché per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia anche solo uno di essi (cfr., *ex multis*, Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 15 giugno 2023, richiamando sul punto Cass. n. 3563/1996 e n. 2139/1998).

Per quanto concerne, poi, il requisito oggettivo, va ulteriormente precisato che, nel caso di obbligazioni solidali, come quella di cui si discute nel presente giudizio (cfr. artt. 1292 e 2055 c.c.), non va presa a riferimento la somma dei patrimoni di tutti i coobbligati.

Come noto, la solidarietà passiva ha lo scopo di garantire il creditore rendendo più sicura e agevole la soddisfazione del credito giacché consente al soggetto attivo del rapporto obbligatorio di rivolgersi anche soltanto ad uno solo dei condebitori, evitandogli il disagio di esercitare una pretesa per ciascun debitore e limitatamente alla quota di pertinenza di ciascuno.

Il creditore di un'obbligazione solidale, infatti, può ai sensi dell'art. 1292 c.c. chiedere l'adempimento per l'intero a ciascuno dei condebitori, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c., grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito.

Se l'azione di merito tesa all'adempimento dell'obbligazione e la successiva procedura esecutiva possono essere promosse contro il singolo debitore e questi risponde per l'intero con il suo patrimonio, allora il medesimo principio deve ritenersi valevole per il procedimento cautelare strumentale a garantire la fruttuosità dell'azione di adempimento e della successiva esecuzione, ossia il sequestro conservativo, i cui presupposti dovranno essere valutati dunque considerando la consistenza del patrimonio del condebitore solidale contro cui il creditore agisce.

Diversamente opinando, d'altronde, si andrebbe contro la *ratio* sopra delineata del meccanismo di solidarietà, che è proprio quella di agevolare la soddisfazione della pretesa del creditore (cfr., *ex multis*, Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 16 novembre 2017; id., ord. 15 giugno 2023; id., ord. 30 gennaio 2025).

Ciò chiarito, nel caso di specie il requisito del *periculum in mora* può ritenersi senz'altro sussistente sul piano soggettivo, poiché il resistente:

- in data successiva al fallimento di BC ha iniziato a dismettere il proprio patrimonio immobiliare (cfr. doc. n. 16);
- si è reso responsabile di irregolarità contabili, come sopra indicato;
- ha distratto somme dal patrimonio sociale in favore suo e della società MD, a lui

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695 38dc3546de539b

riconducibile, e comunque non ha impedito la distrazione di ulteriori somme in favore di altri soggetti, tra cui l'altro socio (doc. nn. 8, 9, 10, 12, 26, 27, 28): a fronte delle allegazioni del Fallimento, infatti, era onere dell'Haret dimostrare che le somme fuoriuscite dal conto corrente e dalle casse sociali erano state destinate al perseguimento di esigenze della società (cfr., *ex multis*, cfr., *ex multis*, Trib. Milano, sez. impresa, 20 aprile 2023, n. 3218 e Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 8 febbraio 2024), prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta perché il resistente è rimasto contumace;

- ha omesso il pagamento dei debiti tributari e previdenziali, esponendo la società a sanzioni e interessi (doc. n. 4);
- ha emesso un assegno bancario tratto sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata senza l'autorizzazione dell'istituto di credito, esponendo BC alla responsabilità in solido per la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge n. 386/1990 (doc. n. 29).

La natura e la gravità degli illeciti gestori di cui si è reso responsabile il resistente, invero, costituisce un elemento che induce a rendere verosimile che egli non dedicherà miglior cura a preservare il proprio patrimonio al fine di soddisfare le ragioni di credito del Fallimento (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 24 marzo 2022; id., ord. 17 aprile 2024; id., ord. 4 agosto 2025).

* * *

In conclusione, si ritiene che il sequestro conservativo possa essere autorizzato fino alla concorrenza della somma di € 501.341,82, rinviando la statuizione sulle spese di lite all'esito del giudizio di merito, trattandosi di misura cautelare conservativa che deve essere necessariamente seguita dalla proposizione dell'azione in sede di cognizione piena.

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

autorizza il Fallimento Best Costruzioni s.r.l. a procedere al sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili e crediti di Haret Cezar Cristian fino alla concorrenza dell'importo di € 501.341,82, nei limiti in cui la legge consente il pignoramento.

rinvia al giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 5 settembre 2025

Il Giudice

dott. Fabio Doro

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f491069695538dc3546de539b